

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DELLA PROVINCIA DI TERAMO

DELIBERA CP N. 49 DEL 21/09/2023

OGGETTO: DEFINITIVA APPROVAZIONE DELLA VARIANTE ALLA NORMATIVA TECNICA DELL'AGGLOMERATO INDUSTRIALE DI SANT'ATTO DI TERAMO.

L'anno duemilaventitre, il giorno ventuno del mese di Settembre alle ore 11:30 nel Palazzo della Provincia, previa convocazione del Presidente della Provincia di Teramo, recapitata a tutti i Consiglieri nei modi e nei termini di legge e trasmessa, per conoscenza, al Sig. Prefetto e ai Revisori dei Conti, si è riunito, in sessione Ordinaria, in prima convocazione, ed in seduta Pubblica il Consiglio Provinciale.

A seguito di appello nominale risultano rispettivamente presenti e assenti i seguenti signori:

Nominativo	Carica	Presente	Assente
D'Angelo Camillo	Presidente	X	
Cardinale Lanfranco	Consigliere	X	X
Casimirri Alessandro	Consigliere	X	
Corona Luca	Consigliere	X	
Costantini Jwan	Consigliere	X	
D'Ercole Vincenzo	Consigliere	X	
Di Lorenzo Gennarino	Consigliere	X	
Frangioni Luca	Consigliere		X
Iezzi Ernesto	Consigliere	X	
Lattanzi Luca	Consigliere	X	
Pavone Enio	Consigliere	X	
Piloti Luca	Consigliere	X	
Scarpantonio Mauro Giovanni	Consigliere	X	

Presiede il Presidente della Provincia, Camillo D'angelo.

Assiste il Segretario Generale, Dott.ssa Maria Grazia Scarpone.

Il Presidente, constatato e dato atto della validità del numero dei Consiglieri presenti, dichiara aperta la seduta alle ore 11: 55.

Il Consiglio, quindi, adotta la seguente deliberazione:

Il Presidente annuncia l'oggetto al **punto n. 5** all'Ordine del Giorno: *“Definitiva Approvazione della Variante alla normativa tecnica dell'Agglomerato Industriale Di Sant'Atto Di Teramo”* e invita il Dirigente Provinciale Ing. Francesco Ranieri a relazionare.

Intervengono:

-il Presidente della Provincia;

- il Dirigente Ing. Ranieri;

- il Consigliere Cardinale;

Tutti gli interventi, oggetto di registrazione mediante ausilio di supporti informatici, formano contenuto della trascrizione del processo verbale di seduta, come allegato al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale.

Dato quindi atto di tutto quanto sopra,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

VISTA la proposta n. 58 del 22/08/2023, presentata dal Dirigente dell'Area 3;

PREMESSO che:

- la Provincia di Teramo, con deliberazione di Consiglio Provinciale n. 143 del 18/12/1998, ha adottato e con successiva deliberazione di C.P. n. 20 del 30/03/2001 ha approvato il Piano Territoriale Provinciale;
- con deliberazione n. 20 del 29/05/2014 il Consiglio Provinciale ha adottato, e con successiva deliberazione di C.P. n. 50 del 20/10/2017 ha approvato, gli “Indirizzi strategici per la Pianificazione Territoriale in materia di sostenibilità costituiti dai seguenti elaborati: “Variante N.T.A. del P.T.C.P” e “Piano strategico per la sostenibilità ambientale e il contenimento del consumo del suolo”;

VISTI il Decreto del Presidente nr. 8 del 28/04/2023 avente ad oggetto “Decreto di conferimento di incarico di funzioni dirigenziali aventi ad oggetto l'Area 3, denominata “Viabilità, Edilizia scolastica e Pianificazione urbanistica” in attuazione delle modifiche della macrostruttura e della microstruttura dell'Ente effettuata con Deliberazioni del Presidente della Provincia di Teramo n. 66 del 24/03/2023 e n. 91 del 24/04/2023 - Individuazione datore di lavoro ex D.Lgs. n. 81/2008”; il Decreto del Presidente n. 11 del 3/05/2023 avente ad oggetto: *“Area 3 denominata “Viabilità, edilizia scolastica e pianificazione urbanistica” della Provincia di Teramo - Designazione dell'Ing. Francesco Ranieri per il trattamento dati personali e attribuzione al soggetto designato di specifici compiti e funzioni, con delega all'esercizio e allo svolgimento degli stessi finalizzate ad attuare il Reg. (UE) n.679/16”*;

RICHIAMATA la nota dell'Azienda Regionale Attività Produttive prot. n° 0SU/5608 del 04/09/2020, derivante da esigenze segnalate da alcune imprese insediate nell'agglomerato di Sant'Atto, riguardante la *“possibilità di localizzazione di strutture accessorie funerarie all'interno di insediamenti destinati alla produzione/lavorazione di manufatti, articoli e/o attrezzature per servizi funebri/funerari”* con la quale si riteneva che *“le suddette disposizioni [vigente P.R.T. dell'agglomerato industriale di Sant'Atto, L.R. 41/2012 e deliberazione di Giunta Regionale n° 310 del 18/05/2018, deliberazione di Giunta Comunale di Teramo n° 184 del 12/05/2015] possano essere applicate in via combinata-estensiva nel senso che, all'interno di insediamenti destinati principalmente alla produzione-lavorazione di manufatti, articoli e/o attrezzature funebri/funerari (bare, loculi cimiteriali, auto funebri ecc...) possano essere localizzate anche strutture accessorie funerarie o strutture per il commiato.”*;

VISTA la nota del Centro Servizi Gli Angeli prot. n° 121/21 del 20/10/2021 indirizzata all'ARAP con la quale si chiedeva di *“ampliare la propria gamma di servizi attraverso la realizzazione di una casa funeraria. L'intenzione dell'azienda è quella di realizzare nella struttura esistente presso il proprio stabile, sito nella zona artigianale di Sant'Atto in via Giovanni Fabbri, ricadente appunto sotto la gestione ARAP. A mezzo della presente, pertanto si chiede a codesto Spett.le Ente di formulare le proprie valutazioni in merito alla richiesta, al fine di procedere o meno, alla realizzazione della casa funeraria, anche sentito il parere della Provincia di Teramo e del Comune di Teramo.”*;

TENUTO CONTO dei diversi incontri intervenuti tra ARAP e le quattro Province abruzzesi al fine di affrontare gli aspetti insediativi, urbanistici, giuridici e normativi della localizzazione delle case funerarie e sale del commiato negli agglomerati industriali il cui esito è stata la condivisione della possibilità di localizzare queste strutture in tali ambiti ma attraverso una specifica variazione delle Norme Tecniche di Attuazione che regolano gli insediamenti produttivi;

TENUTO CONTO, altresì, che la Provincia di Teramo, con Deliberazione di Consiglio Provinciale n° 18 del 11/06/2019, ha condiviso e fatti propri i contenuti e le finalità dei documenti denominati l'uno “Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Teramo e l'Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.) per l'attivazione di un Tavolo Tecnico di Lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento della pianificazione delle Aree di Sviluppo industriale della Provincia di Teramo di competenza dell'A.R.A.P.” e l'altro “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale” quale esito della serie di incontri tra ARAP e le quattro Province abruzzesi sul tema della localizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato negli agglomerati industriali;

RICHIAMATI i contenuti del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale” nella parte in cui chiarisce:

- *“Le competenze in merito all'approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali sono state demandate, quindi, alle rispettive Province con l'emanazione della L.R. 3 marzo 1999, n. 11 (art. 44), di modo che spetta al Consiglio Provinciale l'adozione dei Piani Regolatori Territoriali dei Nuclei di Sviluppo Industriale e loro varianti in ragione della loro natura giuridica, ovvero Piano d'Area del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia dell'Aquila, attraverso le procedure di cui all'art. 8 della L.R. 18/1983, nel testo vigente.”*
- con determinazione del 15.10.2003, il Comitato Regionale Tecnico Amministrativo della Regione Abruzzo (C.R.T.A.) ha ritenuto che *“i piani Territoriali dei Consorzi, le varianti generali e/o puntuali, anche in applicazione del D.P.R. 447/98 (testo in vigore), sono approvati dal Consiglio provinciale, in aderenza all'iter procedimentale prescritto dal combinato disposto della L.U.R. e della L.R. 11/99”*

- presso ogni Provincia è stato istituito, nell'ambito della propria dotazione organica, un Gruppo di Lavoro specialistico ai fini della revisione dei Piani Regolatori Territoriali delle Aree e dei Nuclei di Sviluppo Industriale, incardinato nel Settore Pianificazione del Territorio;
- le fasi dell'iter formativo ed approvativo dei P.R.T. in ambito regionale che si sostanziano nella predisposizione di un documento preliminare, in una fase di consultazione preliminare tra Provincia e ARAP, nella attivazione delle procedure per la compatibilità geomorfologica e di assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, nella fase di vera e propria adozione a cui segue la fase di pubblicazione, nella fase di espressione dei pareri da parte del Comune e dell'ARAP e della Conferenza di Servizi ed, infine, della definitiva approvazione;

RITENUTO necessario da questa Provincia, sentita anche l'ARAP, dare indicazioni precise sulla possibilità di localizzazione delle case funerarie e sale del commiato nell'agglomerato in aderenza sia alla richiesta del Centro Servizi Gli Angeli pervenuta ad ARAP sia alla normativa regionale che chiede di pianificare le aree dove è possibile insediare le richiamate strutture;

CONSIDERATO utile non lasciare un vuoto pianificatorio in materia di case funerarie e sale del commiato ma provvedere a disciplinare la localizzazione delle stesse nell'agglomerato industriale di Sant'Atto in Teramo;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 17 del 03/05/2022 di adozione della variante alla Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.) dell'agglomerato industriale di Sant'Atto, con l'introduzione dell'art. 24bis così formulato:

“Art. 24bis - Case funerarie e sale per il commiato.

1. Nella Zona Industriale, nella Zona Piccola Industria (destinata a piccola industria, artigianato produttivo e/o servizi all'impresa) e nella Zona Servizi ed Attrezzature del P.R.T. del N.S.I. di Teramo è consentito l'insediamento di case funerarie e di sale del commiato, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. g) e cc), della L.R. 10.08.2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), nel testo modificato dall'art. 35 della L.R. 29.11.2021, n. 23.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle case funerarie è rilasciata dal Comune competente per territorio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 37 della L.R. n. 41/2012 e successive disposizioni attuative, nonché dalle altre normative nazionali e regionali di settore, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio.

3. L'autorizzazione comunale è altresì subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'A.R.A.P. che ne attesta la compatibilità con le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.T., dando priorità al riuso di contenitori esistenti o dismessi.

4. Le case funerarie devono essere costituite da edifici indipendenti, ad uso esclusivo, e non possono essere realizzate ad una distanza inferiore a: - mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche e private e strutture socio-sanitarie residenziali; - mt. 50 da cimiteri e crematori. Tali distanze (sia quella minima di mt. 800, sia quella minima di mt. 50) sono da intendersi riferite agli edifici e non ai lotti/alle aree. All'interno dello stesso lotto d'intervento sono ammessi edifici destinati a casa funeraria ed altri edifici a differente destinazione solamente qualora siano rispettate le presenti N.T.A. del P.R.T. ed, in particolare, il presente Articolo.”

DATO ATTO che l'avviso di deposito degli atti della variante è stato pubblicato sul B.U.R.A. Ordinario n. 51 del 21/12/2022, oltre che sul sito istituzionale della Provincia di Teramo e su un

quotidiano a diffusione nazionale (Il Messaggero) e gli atti sono stati messi a disposizione per tutto il periodo di pubblicazione (30 giorni);

DATO ATTO, altresì, che nel periodo di pubblicazione utile per la presentazione di osservazioni, nessun contributo è pervenuto al protocollo della Provincia di Teramo;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio Provinciale n. 31 del 20/07/2023 con la quale è stato concluso il procedimento di verifica di assoggettabilità alla V.A.S. della presente variante normativa, stabilendo di non assoggettare la stessa alla V.A.S. ed è stata altresì conclusa la fase delle osservazioni, facendo, tuttavia, *“salva l’espressione dei pareri da parte degli Enti interessati (A.R.A.P. e Comune di Teramo), in aderenza a quanto stabilito al punto 7 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”;*

RICHIAMATO il punto 7 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale” allegato al “Protocollo d’Intesa tra la Provincia di Teramo e l’Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.) per l’attivazione di un Tavolo Tecnico di Lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento della pianificazione delle Aree di Sviluppo industriale della Provincia di Teramo di competenza dell’A.R.A.P.” che prevede: *“Ai sensi dell’art. 8, comma 5, della L.R. 12.04.1983, n. 18, e s.m.i., i Consigli Comunali dei Comuni interessati deliberano il proprio parere sul nuovo P.R.T. o sulla sua variante, nonché sulle osservazioni pervenute entro i termini di pubblicazione, e lo inviano alla Provincia. Allo stesso modo, il Consiglio di Amministrazione dell’ARAP delibera il proprio parere sul Piano e sulle osservazioni, trasmettendolo alla Provincia.”;*

DATO ATTO che con nota prot. n° 9702 del 21/04/2023 questo Ente ha provveduto ad inviare la documentazione relativa alla presente variante ad A.R.A.P. e al Comune di Teramo chiedendo l’espressione del parere di merito di cui al punto precedente;

DATO ATTO dei pareri resi, ai sensi del richiamato punto 7 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”:

- dal Comune di Teramo con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 48 del 31/07/2023 così formulato: *“di esprimere parere favorevole ai sensi dell’art. 8 comma 7, della L.R. n.18/1983 e s.m.i., alla volontà di normare da parte della Provincia di Teramo, l’agglomerato industriale di Sant’Atto in Teramo, inserendo nelle NTA del Piano Consortile, la possibilità di localizzare case funerarie e sale del commiato in aderenza al dettato normativo della L.R. 41/2012, dando così risposta alle richieste ricevute da ARAP e ad una esigenza del territorio di incrementare tale servizio; di esprimere parere favorevole alla variante a Normativa Tecnica di Attuazione (N.T.A.) dell’agglomerato industriale di Sant’Atto, quale variante al vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale qualificata come Piano d’Area del P.T.C.P. con l’introduzione dell’art. 24bis”;*
- da A.R.A.P. con Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 227 del 28/06/2023 così formulato: *“di esprimere, riguardo all’Art. 24bis - case funerarie e sale per il commiato - delle N.T.A. del P.R.T., il parere favorevole di quest’ARAP, proponendo altresì alla Provincia di Teramo di integrare l’Articolo medesimo, con l’inserimento dei seguenti due commi aggiuntivi, allo scopo di ulteriore/maggiore chiarezza e dettaglio del relativo testo normativo e delle rispettive possibilità e modalità insediative, nonché di evitare eventuali dubbi o malintesi a proposito:*

5. *Al fine di garantire il rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4, l'ARAP in sede di rilascio delle relative autorizzazioni, è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche preliminari d'intesa con le amministrazioni comunali interessate. Comunque, nell'ambito del procedimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 160/2010, il Comune può negare il rilascio dell'autorizzazione conclusiva, per il mancato rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4.*

6. *La realizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato è soggetta al rispetto dei parametri di insediabilità urbanistico-edilizia previsti per le singole Zone dal presente P.R.T. (Zona Industriale o Zona Piccola Industria o Zona Servizi ed Attrezzature). E', inoltre, prescritto il reperimento di una dotazione minima di parcheggi (all'interno del lotto d'intervento e delle sue pertinenze) pari a 10 mq ogni 100 mc di volume lordo di edifici previsti a casa funeraria e/o sala del commiato (nel calcolo del volume l'altezza lorda di ogni piano si computa considerando al massimo ml.3,50), come per la Zona Servizi ed Attrezzature del presente P.R.T. e con un minimo di 12 posti auto oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili.”;*

RITENUTA l'integrazione normativa proposta da A.R.A.P., come sopra riportata, effettivamente necessaria a fornire maggiore chiarezza e dettaglio al testo normativo circa le possibilità e le modalità insediative, anche al fine di evitare eventuali dubbi interpretativi della norma stessa;

VERIFICATO potersi ritenere conclusa la procedura delineata con il richiamato punto 7 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”;

RICHIAMATO il punto 9 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”, secondo cui resta demandata al Consiglio Provinciale la definitiva approvazione della variante dopo la formulazione dei pareri resi dagli Enti interessati;

RICHIAMATO, altresì, il punto 10 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”, secondo cui “*La Provincia provvede a pubblicare la Deliberazione di C.P. di approvazione definitiva presso il Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo, giusto art. 8, comma 9, della L.R. n. 18/198, nel testo in vigore, e ne trasmette copia ai Comuni interessati e all'A.R.A.P.*”;

VISTI

- lo Statuto dell'Ente;
- il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel testo vigente;
- la L.R. 18/83 nel testo vigente
- L.R. 10-8-2012 n. 41 Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria;
- il Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015;
- il vigente Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (P.T.C.P.);
- il “Protocollo d'Intesa tra la Provincia di Teramo e l'Azienda Regionale Attività Produttive (A.R.A.P.) per l'attivazione di un Tavolo Tecnico di Lavoro finalizzato alla revisione e aggiornamento della pianificazione delle Aree di Sviluppo industriale della Provincia di Teramo di competenza dell'A.R.A.P.”;
- il documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”;

RITENUTO che non necessiti il parere della Commissione Consultiva per la Pianificazione Territoriale (CoPiT), ex art. 12 del Regolamento in materia di Pianificazione Territoriale di Coordinamento Provinciale, approvato dal Consiglio Provinciale con atto n. 43 del 29/06/2015, essendo sufficiente, per le caratteristiche e la complessità della pratica in oggetto, il solo parere del Servizio Urbanistico Provinciale;

DATO ATTO che il procedimento di cui alla presente determinazione non rientra nell'ambito di operatività di cui agli articoli 15, 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013;

ATTESTATA la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000;

ATTESTATO, altresì, che il presente atto non comporta impegno di spesa e non presenta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico finanziaria dell'Ente;

RILEVATO che:

- il presente procedimento ed il relativo provvedimento finale, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, sono classificati nell'ambito del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC), con il seguente livello di rischio: alto;
- sono state rispettate le misure di prevenzione generali e specifiche previste dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Ente e dalle Direttive interne del RPC con riferimento al presente procedimento e al conseguente provvedimento finale;
- è stata verificata, per quanto di conoscenza, nei confronti del responsabile del procedimento, dei soggetti tenuti a rilasciare pareri endo-procedimentali nonché nei confronti del soggetto tenuto ad adottare il provvedimento finale, l'osservanza dei doveri di astensione, in conformità a quanto previsto dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dell'Ente adottato con deliberazione della G.P. n.191 del 16/04/2014;

VISTE :

- la delibera di Consiglio n° 12 del 14.03.2023 avente ad oggetto “PROGRAMMA TRIENNALE DEI LAVORI PUBBLICI 2023/2025, PROGRAMMA BIENNALE DEGLI ACQUISTI DI BENI E SERVIZI 2023/2024 E RISPETTIVI ELENCHI ANNUALI 2023. APPROVAZIONE.
- la delibera di Consiglio n° 14 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2--BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE -SETTORE 2.1: DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) 2023/2025- APPROVAZIONE (ARTT. 170 E 174 TUEL)
- la delibera di Consiglio n° 15 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. BILANCIO DI PREVISIONE 2023/2025 E RELATIVI ALLEGATI - ADOZIONE SCHEMI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE AL PARERE DELL'ASSEMBLEA DEI SINDACI AI SENSI DELL' ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014, E DELL'ART. 26, COMMA 2, DELLO STATUTO PROVINCIALE.
- la delibera di Consiglio n° 16 del 14.03.2023 avente ad oggetto “AREA 2 BILANCIO E GESTIONE DELLE RISORSE. APPROVAZIONE DEFINITIVA DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2023-2025 E DEI RELATIVI ALLEGATI – ARTT. 162 E SEGUENTI DEL D. LGS. N. 267/2000, ART. 1 C. 55 DELLA L. 56/2014

DATO ATTO del rispetto delle prescrizioni contenute nel documento di conformità, come adottato dal Segretario Generale con proprio atto n. 789 del 25/05/2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26/05/2023;

VERIFICATO che risulta rispettato il termine di conclusione del procedimento, in relazione a quanto previsto dall'art. 2 della Legge n. 241/90 testo vigente;

CONSIDERATO che il responsabile del procedimento Arch. Giuliano Di Flavio ha attestato la regolarità e la correttezza della istruttoria condotta sulla presente proposta di deliberazione ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'articolo 147-bis, comma 1 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 e successive modificazioni e integrazioni, nonché ai sensi del regolamento per la disciplina dei controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Provinciale n.7 del 28 febbraio 2013 e successive modificazioni e integrazioni;

ACQUISITO il parere favorevole di regolarità tecnica reso sulla proposta della presente deliberazione - ai sensi dell'articolo 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 - dal dirigente competente attestante anche la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147-bis del citato D.Lgs. n.267/2000;

DATO ATTO, in particolare:

- del rispetto in ordine alle verifiche e prescrizioni tutte contenute nel documento di conformità, come adottato dal segretario generale da ultimo con proprio atto n.789 del 25 maggio 2023 e comunicato agli uffici con nota circolare n. 0012622/2023 del 26 maggio 2023;
- della insussistenza di cause di conflitto di interesse - anche potenziale - nei confronti del titolare dell'ufficio e del responsabile del presente procedimento individuato giusta determinazione dirigenziale n. 882 del 09/06/2022, ai sensi dell'articolo 6-bis della legge 7 agosto 1990, n.241 nonché ai sensi dell'articolo 1, comma 9, lett.e) della legge 6 novembre 2012, n.190;
- della eseguita verifica del rispetto delle misure di prevenzione della corruzione in relazione al tipo di rischio;

Per le motivazioni di cui in premessa:

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'art. 42 del D. Lgs. n. 267 del 18/08/2000, nonché ai sensi della L. n. 56/2014;

VISTO il verbale della seduta della 3° Commissione Consiliare, agli atti;

Il Presidente pone quindi in votazione la proposta l'oggetto al **punto n. 5** all'Ordine del Giorno: *“Definitiva Approvazione della Variante alla normativa tecnica dell'Agglomerato Industriale Di Sant'Atto Di Teramo”*.

Con votazione espressa con sistema elettronico che ottiene il seguente esito:

- Presenti al voto: n. 11 ((*Presidente, Cardinale, Casmirri, Costantini, D'Ercole, Di Lorenzo, Iezzi, Lattanzi, Pavone, Pilotti, Scarpantonio*) – Assenti: n. 2 (*Corona, Frangioni*))

- voti favorevoli: n. 11 (Presidente, Cardinale, Casmirri, Costantini, D'Ercole, Di Lorenzo, Iezzi, Lattanzi, Pavone, Pilotti, Scarpantonio);

- voti contrari: nessuno

- astenuti: nessuno

DELIBERA

RITENERE la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto costituendone motivazione ai sensi dell'art. 3 della L. 07/08/1990 n° 241 e s.m.i..

ACCOGLIERE l'integrazione normativa proposta da A.R.A.P. con la Delibera del Consiglio di Amministrazione n° 227 del 28/06/2023 per l'introduzione, all'art. 24Bis delle N.T.A. del P.R.T. di Sant'Atto di Teramo così come proposto in fase di adozione, dei seguenti due commi così formulati:

“5. Al fine di garantire il rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4, l'ARAP in sede di rilascio delle relative autorizzazioni, è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche preliminari d'intesa con le amministrazioni comunali interessate. Comunque, nell'ambito del procedimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 160/2010, il Comune può negare il rilascio dell'autorizzazione conclusiva, per il mancato rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4.

6. La realizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato è soggetta al rispetto dei parametri di insediabilità urbanistico-edilizia previsti per le singole Zone dal presente P.R.T. (Zona Industriale o Zona Piccola Industria o Zona Servizi ed Attrezzature). E', inoltre, prescritto il reperimento di una dotazione minima di parcheggi (all'interno del lotto d'intervento e delle sue pertinenze) pari a 10 mq ogni 100 mc di volume lordo di edifici previsti a casa funeraria e/o sala del commiato (nel calcolo del volume l'altezza lorda di ogni piano si computa considerando al massimo ml.3,50), come per la Zona Servizi ed Attrezzature del presente P.R.T. e con un minimo di 12 posti auto oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili.”

in quanto trattasi di una integrazione normativa di cui si condividono le finalità e le indicazioni procedurali ed urbanistiche e che tende a meglio specificare le modalità realizzative degli interventi, senza con ciò determinare uno stravolgimento del testo normativo.

APPROVARE definitivamente, ai sensi del punto 9 del documento “Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale”, la variante normativa del P.R.T. dell'agglomerato industriale di Sant'Atto di Teramo con l'introduzione dell'art. 24bis così definitivamente ed integralmente formulato:

“Art. 24bis - Case funerarie e sale per il commiato.

1. Nella Zona Industriale, nella Zona Piccola Industria (destinata a piccola industria, artigianato produttivo e/o servizi all'impresa) e nella Zona Servizi ed Attrezzature del P.R.T. del N.S.I. di Teramo è consentito l'insediamento di case funerarie e di sale del commiato, così come definite dall'art. 2, comma 1, lett. g) e cc), della L.R. 10.08.2012, n. 41 (Disciplina in materia funeraria e di polizia mortuaria), nel testo modificato dall'art. 35 della L.R. 29.11.2021, n. 23.

2. L'autorizzazione alla realizzazione e all'esercizio delle case funerarie è rilasciata dal Comune competente per territorio nell'ambito del procedimento di cui all'art. 7 del D.P.R. n. 160/2010, nel rispetto delle condizioni e dei requisiti previsti dall'art. 37 della L.R. n. 41/2012 e successive disposizioni attuative, nonché dalle altre normative nazionali e regionali di settore, previa acquisizione del parere favorevole della ASL competente per territorio.

3. L'autorizzazione comunale è altresì subordinata all'acquisizione del parere favorevole dell'A.R.A.P. che ne attesta la compatibilità con le destinazioni d'uso previste dal presente P.R.T., dando priorità al riuso di contenitori esistenti o dismessi.

4. Le case funerarie devono essere costituite da edifici indipendenti, ad uso esclusivo, e non possono essere realizzate ad una distanza inferiore a: - mt. 800 da strutture sanitarie residenziali pubbliche e private e strutture socio-sanitarie residenziali; - mt. 50 da cimiteri e crematori. Tali distanze (sia quella minima di mt. 800, sia quella minima di mt. 50) sono da intendersi riferite agli edifici e non ai lotti/alle aree. All'interno dello stesso lotto d'intervento sono ammessi edifici destinati a casa funeraria ed altri edifici a differente destinazione solamente qualora siano rispettate le presenti N.T.A. del P.R.T. ed, in particolare, il presente Articolo.

5. Al fine di garantire il rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4, l'ARAP in sede di rilascio delle relative autorizzazioni, è tenuta ad effettuare le necessarie verifiche preliminari d'intesa con le amministrazioni comunali interessate. Comunque, nell'ambito del procedimento di cui all'art.7 del D.P.R. n. 160/2010, il Comune può negare il rilascio dell'autorizzazione conclusiva, per il mancato rispetto delle distanze di cui al precedente comma 4.

6. La realizzazione delle case funerarie e delle sale del commiato è soggetta al rispetto dei parametri di insediabilità urbanistico-edilizia previsti per le singole Zone dal presente P.R.T. (Zona Industriale o Zona Piccola Industria o Zona Servizi ed Attrezzature). E', inoltre, prescritto il reperimento di una dotazione minima di parcheggi (all'interno del lotto d'intervento e delle sue pertinenze) pari a 10 mq ogni 100 mc di volume lordo di edifici previsti a casa funeraria e/o sala del commiato (nel calcolo del volume l'altezza lorda di ogni piano si computa considerando al massimo ml.3,50), come per la Zona Servizi ed Attrezzature del presente P.R.T. e con un minimo di 12 posti auto oltre ad un posto auto per la sosta dei disabili."

DARE ATTO che la presente variante riguarda solo l'agglomerato industriale di Sant'Atto di Teramo e che la stessa è solo di carattere normativo.

DARE MANDATO al Dirigente Area 3 di questo Ente o suo delegato a provvedere alla pubblicazione sul B.U.R.A. oltre che all'invio del presente atto al Comune di Teramo e all'A.R.A.P. quali Enti direttamente interessati ai sensi del richiamato punto 10 del documento "Procedure di formazione ed approvazione dei Piani Regolatori Territoriali delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale".

Infine con distinta e separata votazione, su richiesta del Presidente,

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Con votazione espressa con sistema elettronico che ottiene il seguente esito:

- Presenti al voto: n. 11 ((*Presidente, Cardinale, Casmirri, Costantini, D'Ercole, Di Lorenzo, Iezzi, Lattanzi, Pavone, Pilotti, Scarpantonio*) – Assenti: n. 2 (*Corona, Frangioni*)

- *voti favorevoli: n. 11 (Presidente, Cardinale, Casmirri, Costantini, D'Ercole, Di Lorenzo, Iezzi, Lattanzi, Pavone, Pilotti, Scarpantonio);*

- *voti contrari: nessuno*

- *astenuti: nessuno*

DELIBERA

- **DI DICHIARARE**, stante l'urgenza di applicare la nuova norma che si propone all'approvazione, con successiva votazione, il presente atto immediatamente eseguibile ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000”.

Alle ore 12:36, essendo esauriti i punti all'ordine del giorno, il Presidente dichiara chiusa la seduta del Consiglio Provinciale.

Il presente processo verbale, previa lettura, è stato approvato e firmato a termine di legge.

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Camillo D'angelo

SEGRETARIO GENERALE

Dott.ssa Maria Grazia Scarpone

PARERI

VISTO DI REGOLARITÀ AMMINISTRATIVA

Il Responsabile del Procedimento, accertata la regolarità amministrativa nella fase preventiva della formazione della proposta n.ro 58 del 22/08/2023, esprime parere FAVOREVOLE

Il Responsabile del Procedimento Giuliano Di Flavio ha attestato la regolarità amministrativa con firma digitale in data 22/08/2023 .

VISTO DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Dirigente ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni in ordine alla proposta n.ro 58 del 22/08/2023 esprime parere FAVOREVOLE.

Il Dirigente Francesco Ranieri ha attestato la regolarità tecnica con firma digitale in data 22/08/2023 .

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE

Il Dirigente Responsabile dei Servizi Finanziari, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 art. 151 c. 4, in ordine alla regolarità contabile della Proposta n.ro 58 del 22/08/2023 esprime parere: NON RILEVANZA CONTABILE

Parere firmato digitalmente da Dirigente Marchegiani Marina in data 04/09/2023.

Elenco allegati parte integrante della delibera n. 49 del 21/09/2023:

Istruttoria PO.pdf.p7m (Hash: 7e1d67d69860b8a08925ec91763223e92dc1ce0cd932334cb1e5b02d510874b7)

Parere Tecnico.pdf.p7m (Hash: 4f1d987f61862c1d63071511c2bcd45c6c047fc75ff8e92280d3624870f3f52c)

Parere contabile nn rileva.pdf.p7m (Hash: 9e7987fe3048d9c774ca58e00bbf4144f7f890f1312300ef71bd1580433a2f1c)

Consiglio Provinciale 21.09.2023 -Trascrizione punto 5 ODG.pdf (Hash: b464e56df1f4280d743c8e5d070b40bdcbb276afc33e40c0237413aa153a94c6)